



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-895/19, 18 marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:216	A. c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	Nona	Rinvio pregiudiziale	PL	Non ultima istanza	/	/	Proporzionalità	Detrazione, acquisti intracomunitari, rettifica, requisiti formali
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Iva									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 167, in combinato disposto con l'articolo 178, della Direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che condiziona l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta assoluta a monte, nel medesimo periodo d'imposta in cui è dovuta l'imposta assoluta a monte in relazione a operazioni costituenti acquisti intracomunitari di beni, all'indicazione dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni nella pertinente dichiarazione fiscale, presentata nel termine di decadenza che, in Polonia, è di tre mesi a decorrere dalla fine del mese in cui è sorto l'obbligo fiscale relativo ai beni acquistati o ai servizi ricevuti.									
Dispositivo									
Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d'imposta in cui è dovuta l'IVA, è subordinato all'indicazione dell'IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l'obbligo tributario relativo ai beni acquistati.									
Nota redazionale									
La controversia origina da una domanda di decisione anticipata in ambito fiscale presentata alle competenti autorità polacche da una società del medesimo Stato membro che, nell'ambito della propria attività commerciale effettua, tra l'altro, acquisti intracomunitari di beni nel territorio della Polonia. La società istante sosteneva di non essere in grado, in alcuni casi, di indicare l'IVA dovuta, risultante dagli acquisti intracomunitari, nella dichiarazione fiscale presentata nel trimestre decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l'obbligo tributario relativo ai beni acquistati. In dette circostanze, essa sosteneva di poter indicare l'IVA anche dopo la scadenza del termine, mediante una rettifica della dichiarazione fiscale presentata, ed operare la relativa deduzione. Dal canto suo, l'amministrazione ha sostenuto che tale limite dei tre mesi non violerebbe il diritto alla detrazione e sarebbe ascrivibile a quelle formalità che gli Stati membri possono introdurre ex art. 178 della Direttiva, dal momento che incoraggerebbe alla diligenza e favorirebbe il contrasto di eventuali abusi. La questione è stata inquadrata dal Giudice del rinvio nei termini della compatibilità del limite trimestrale appena menzionato con i principi di neutralità e proporzionalità posti alla base del sistema d'imposta sul valore aggiunto. In via preliminare, la Corte di Giustizia ricorda che (i) per effetto dell'applicazione del regime di autoliquidazione, nei casi come quelli oggetto della sentenza commentata non si verifica alcun versamento dell'IVA tra l'acquirente e il fornitore di un bene, cosicché nulla è comunque dovuto all'amministrazione tributaria (v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C 590/13, EU:C:2014:2429, punto 33); e che (ii) il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre dall'IVA a monte costituisce un principio fondamentale inerente al sistema comune dell'IVA attuato dalla normativa dell'Unione (sentenze dell'11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C 590/13, EU:C:2014:2429, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 settembre 2016, Senatex, C 518/14, EU:C:2016:691, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Di poi, essa richiama la propria precedente giurisprudenza, ai sensi della quale il diritto a detrarre l'IVA deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui, da una parte, tale diritto è sorto e, dall'altra parte, il soggetto passivo è in possesso di una fattura (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Terra Baubedarf-Handel, C 152/02, EU:C:2004:268, punto 34, e del 15 settembre 2016, Senatex, C 518/14, EU:C:2016:691, punto 35). Circa la facoltà degli Stati membri di adottare misure al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare evasioni, esse non possono eccedere quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi e non devono comunque mai compromettere la neutralità dell'imposta (sentenze del 12 luglio 2012, EMS Bulgaria Transport, C 284/11, EU:C:2012:458, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C 516/14, EU:C:2016:690, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). A parere dei Giudici europei, nell'ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta pagata a monte sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, persino qualora taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo. L'amministrazione tributaria, una volta che dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo (sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C 284/11, EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell'11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C 590/13, EU:C:2014:2429, punti 38 e 40 e giurisprudenza ivi citata). In conclusione, sarebbe contrario a tale logica far gravare temporaneamente sul soggetto passivo l'onere dell'IVA dovuta a titolo di un acquisto intracomunitario, a fortiori dal momento che, come detto, nulla è dovuto all'amministrazione tributaria a titolo di tale acquisto.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									